



Il quadro normativo

Legge 328/2000



Riforma del Titolo V della Costituzione



Legge Regionale 11/2007





La Legge Regionale 11 del 23 ottobre 2007 "legge per la dignità e la cittadinanza sociale"

La Regione Campania ha varato la propria legge sui servizi sociali per l'attuazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali a livello locale.

Ha improntato il suo ruolo di indirizzo e programmazione coinvolgendo nei processi decisionali tutti gli attori locali, creando un sistema di corresponsabilità dei soggetti istituzionali e sociali.



Principi di base

- a) Universalismo selettivo;
- b) cittadinanza attiva;
- c) garanzia di livelli essenziali di assistenza;
- d) garanzia di interventi e servizi sociali;
- e) valorizzazione delle risorse;
- f) concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti delle istituzioni pubbliche e delle formazioni sociali;
- g) qualità degli interventi sociali;
- h) promozione della presenza del servizio sociale professionale in tutti i comuni o loro associazioni.



Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali

- 1) Servizio sociale professionale e segretariato sociale;
- 2) Il Servizio sociale professionale deve essere garantito in ogni comune ;
- 3) rapporto operatore/cittadini deve essere pari ad 1/10.000;
- 4) il pronto intervento sociale;
- 5) assistenza domiciliare;
- 6) strutture residenziali, semiresidenziali e centri di accoglienza residenziali e diurni;
- 7) Strutture e misure a sostegno per le donne maltrattate, madri in difficoltà ;
- 8) Misure di contrasto alla povertà;
- 9) Interventi di sostegno ai minori e famiglie;
- 10) Interventi per le persone anziane e disabili;
- 11) prestazioni socio-educative per soggetti dipendenti;
- 12) Informazione e consulenza alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;



Soggetti del Sistema Integrato dei Servizi





La Regione...

La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento degli interventi sociali a tal fine:

- a) determina gli ambiti territoriali;
- b) adotta il piano sociale regionale;
- c) assicura il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali;
- d) definisce un regolamento di attuazione del sistema integrato;
- e) costo delle prestazioni a carico dell'utente;
- f) ripartisce le risorse erogate dal fondo sociale regionale;
- g) elabora piani per formazione, aggiornamento professionale e ricerche sulle dinamiche del bisogno;
- h) istituisce e coordina, di intesa con le province, il sistema informativo sociale;



...La Regione

- i) definisce strumenti di monitoraggio, di valutazione e di controllo;
- l) esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti;
- m) individua le azioni e gli interventi volti a migliorare la sicurezza dei cittadini;
- n) emana lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali;
- o) verifica la conformità dei piani sociali d'ambito con il piano sociale regionale;
- p) definisce le caratteristiche ed i requisiti delle figure professionali abilitate ad erogare le prestazioni relative ai servizi



Le Province

Le province concorrono alla definizione del **Piano Sociale Regionale** e dei **Piani di Zona** d'ambito e contribuiscono alla loro attuazione attraverso:



- la realizzazione del sistema informativo sociale;
- la collaborazione al sistema di monitoraggio dei piani di zona;
- l'istituzione di osservatori provinciali;
- elaborano dei piani per la formazione e l'aggiornamento professionale



I Comuni ...

I comuni sono titolari della programmazione, realizzazione e valutazione degli interventi sociali e socio-sanitari a livello locale:

1. adottano, il piano di zona;
2. adottano, forme associative e le modalità di gestione;
3. assicurano un unico centro di costo e di responsabilità;
4. assicurano che il fondo d'ambito contenga tutti i servizi e gli interventi realizzati nell'ambito
5. adottano i regolamenti di ambito necessari alla gestione del sistema integrato locale con particolare riguardo:
 - ▀ procedure di affidamento dei servizi;
 - ▀ modalità organizzative della erogazione dei servizi,;
 - ▀ titoli validi per l'acquisto dei servizi presso i soggetti accreditati;
 - ▀ servizio sociale professionale;
 - ▀ il rapporto numerico tra assistenti sociali e cittadini residenti;



Il Coordinamento Istituzionale

...

E' l'organo politico, istituito in ogni Ambito Territoriale, deputato alla funzione di indirizzo programmatico, di coordinamento e controllo della realizzazione della rete integrata di interventi e servizi sociali e socio-sanitari d'ambito.

E' composto:

- * dai sindaci dei comuni associati,
- * dal presidente della provincia,
- * dal direttore generale della ASL



... funzioni del Coordinamento Istituzionale

- ⓐ Adotta un proprio regolamento ed il Piano di Zona;
- ⓐ Definisce i rapporti con i soggetti del territorio;
- ⓐ Individua il Comune Capofila, istituisce l'Ufficio di Piano e ne regola il funzionamento;
- ⓐ Regola l'accesso ai servizi e la compartecipazione al costo
- ⓐ Approva il piano di zona e il bilancio del piano di zona;
- ⓐ Adotta la forma associativa e le modalità di gestione più idonee al territorio;
- ⓐ Approva i regolamenti attuativi e sovrintende alla realizzazione di tutte le attività e alla verifica della loro qualità.



La consulta regionale delle autonomie locali per la realizzazione del sistema integrato di servizi ed interventi sociali

La consulta delle autonomie locali è organismo di rappresentanza degli enti locali in materia di politiche sociali.

E' composta:

- ❖ dall'assessore regionale alle politiche sociali;
- ❖ dall'assessore regionale ai rapporti con le autonomie locali;
- ❖ dall'assessore regionale alle pari opportunità;
- ❖ dall'assessore regionale alla sanità;
- ❖ dall'assessore regionale all'urbanistica;
- ❖ dall'assessore regionale allo sviluppo;
- ❖ dal presidente della competente commissione consiliare regionale;
- ❖ dai presidenti delle cinque province;
- ❖ da un rappresentante di ciascun coordinamento istituzionale o forma associativa o modalità di gestione scelta.



Soggetti del Terzo Settore

La Regione promuove e valorizza la partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla progettazione ed alla realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di protezione sociale.

- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- la cooperazione sociale;
- altri soggetti privati non aventi scopo di lucro quali le fondazioni e gli enti di patronato;
- gli enti riconosciuti delle confessioni religiose;
- gli altri enti di promozione sociale.



GLI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE,
COORDINAMENTO
E ATTUAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI



STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

- ✚ Ambiti Territoriali
- ✚ Piano Sociale Regionale
- ✚ Piano di Zona

STRUMENTI DI ATTUAZIONE

- ✚ Ufficio di Piano
- ✚ Segretariato Sociale e Porta Unica d'accesso ai servizi
- ✚ Sistema Informativo
- ✚ Carta dei Servizi



Ambito Territoriale

La regione Campania definisce ambiti territoriali le ripartizioni del territorio regionale coincidenti con i distretti sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL, e li determina, previa concertazione con gli enti locali, con provvedimento della Giunta regionale.



Piano Sociale Regionale

La Regione adotta, con cadenza triennale, il Piano Sociale Regionale che è lo strumento di programmazione sociale che definisce i **principi d'indirizzo** e **coordinamento** per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi.

Il Piano Sociale Regionale, in particolare, indica **obiettivi, finalità, criteri generali** per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi.

La Regione verifica, con scadenza annuale, l'andamento della programmazione del sistema integrato d'interventi e servizi.

Il Piano Sociale Regionale è approvato entro il 30 settembre dell'ultimo anno di ciascun triennio con delibera della Giunta regionale.



Il Piano di Zona di Ambito Territoriale

Il Piano di Zona di ambito è strumento di programmazione e di realizzazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, è adottato nel rispetto del Piano Sociale Regionale a tal fine definisce:

- 1) il sistema locale dei servizi sociali che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali;
- 2) le modalità organizzative della erogazione dei servizi
- 3) i criteri di accesso, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;
- 4) gli interventi per l'inclusione sociale di tutti i cittadini;
- 5) gli interventi socio-sanitari in concerto con la ALS di riferimento;
- 6) le modalità di collaborazione dei cittadini per la verifica della qualità degli interventi del sistema integrato locale;



Ufficio di Piano

L'ufficio di piano è la struttura tecnica di supporto per la realizzazione del piano di zona. L'ufficio di piano si avvale di personale distaccato degli enti locali e della ASL.

Le funzioni ed i compiti dell'ufficio di piano sono disciplinate da apposito regolamento adottato dal coordinamento istituzionale.

La direzione dell'ufficio di piano è attribuita ad un coordinatore, responsabile del centro di costo e del fondo d'ambito per l'implementazione del piano di zona.



Il segretariato per la dignità e la cittadinanza sociale e la porta unica d'accesso ai servizi

Segretariato Sociale facilita l'accesso al sistema locale dei servizi, fornisce orientamento e informazioni ai cittadini sui diritti e le opportunità, sui servizi e gli interventi presenti nell'ambito.

Il funzionamento del Segretariato Sociale e il legame con il sistema dei servizi territoriali è definito rispettivamente da apposito regolamento adottato dai Comuni in conformità con gli indirizzi regionali.

Il segretariato sociale e la porta unica di accesso ai servizi garantiscono un approccio multidisciplinare dei casi, e la predisposizione di progetti personalizzati.

I servizi di Segretariato Sociale d'ambito sono coordinati figure professionali competenti nell'area sociale e dei servizi sociali integrati.



Sistema Informa tivo

Si dota di un Piano di Informazione e di comunicazione al fine di **collegare le risorse** e coordinare le attività con le altre politiche del territorio, in raccordo con quello socio-sanitario e con ogni altro sistema informativo attivato.

Garantisce una maggiore comunicazione con la cittadinanza per fornire un **primo orientamento** rispetto ai servizi presenti sul territorio, avvicinando in questo modo i cittadini agli interventi e servizi.

I comuni associati hanno l'obbligo di **raccogliere i dati** relativi al sistema di offerta dei servizi territoriali ed ai bisogni rilevati del territorio e di trasmetterli, con cadenza semestrale, alle province e al sistema informativo sociale.

Le province coordinano la **rilevazione e l'elaborazione dei dati** trasmessi dai comuni e, unitamente ad una propria relazione, li trasmettono con cadenza annuale alla Giunta Regionale, che redige un rapporto sullo stato delle politiche sociali.



CARTA DEI SERVIZI







L'integrazione Socio-Sanitaria

La legge promuove l'integrazione sociosanitaria per fornire risposte unitarie a bisogni complessi dei cittadini e garantire uniformità su tutto il territorio dei livelli essenziali di assistenza.


La Giunta regionale individua le tipologie delle prestazioni sociosanitarie compartecipate nonché la ripartizione degli oneri finanziari tra enti locali, ASL e utenti da appostare su un capitolo della spesa dedicato e denominato: spesa compartecipata

Coordinamento regionale permanente per la programmazione socio-sanitaria



Integrazione dei Istituzionale


• Piani di Zona (PdZ)



Programmazione dei comuni associati




• Programmi delle Attività Territoriali (PAT)



Programmazione dei Distretti Sanitari



• Piano Attuativi Locali (PAL)



Programmazione delle ASL



I contenuti

I PAT vanno essere recepiti nei PAL e devono coincidere con la programmazione d'ambito (PSZ).

I necessari elementi di coincidenza vertono prioritariamente sui seguenti punti:

- a) ricostruzione del sistema di offerta degli interventi e servizi socio-sanitari già esistente;
- b) regolamentazione dell'offerta ed individuazione delle modalità di gestione;
- c) regolamentazione dell'accesso, della presa in carico degli utenti e dell'erogazione dei servizi;
- d) definizione del finanziamento ed attribuzione delle quote di ripartizione della spesa fra comuni, azienda sanitaria locale ed utenti.



Integrazione organizzativa, gestionale e professionale

Il regolamento per l'accesso e per l'erogazione dei servizi socio-sanitari deve necessariamente comprendere i seguenti elementi:

- a) istituzione della porta unica di accesso;
- b) costituzione della unità di valutazione integrata;
- c) definizione dei criteri per l'individuazione di un responsabile della presa in carica per ogni utente dei servizi socio-sanitari.



Integrazione finanziaria

La programmazione finanziaria per l'attuazione di interventi e i servizi sociosanitari integrati comporta una **programmazione finanziaria congiunta** fra comuni singoli e associati ed ASL, sulla base del costo delle singole prestazioni socio-sanitarie afferenti gli interventi e servizi previsti dagli atti programmatori.

La programmazione finanziaria congiunta implica l'analisi delle prestazioni, degli interventi e delle rispettive spese assicurando efficacia e qualità del sistema di offerta.

Per realizzare un'efficace gestione finanziaria, i comuni associati in ambiti territoriali e l'ASL individuano **forme comuni di contabilità e rendicontazione** per ciascuna delle prestazioni e degli interventi sociosanitari programmati specificando per le singole istituzioni - comuni associati ed ASL - le rispettive quote di compartecipazione per l'attuazione dei livelli essenziali assistenziali socio-sanitari.



QUALITÀ E REGOLAZIONI
DEL SISTEMA INTEGRATO
DEGLI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI



Albo regionale dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi

E' istituito l'albo dei soggetti abilitati a partecipare al sistema integrato di interventi e servizi sociali.

La Regione definisce :

- a) le procedure ed i requisiti per l'iscrizione all'albo;
- b) gli adempimenti periodicamente previsti e le sanzioni in caso di loro inosservanza, compresa la cancellazione, le modalità di accertamento del perdurare dei requisiti e delle condizioni richieste per l'iscrizione all'albo, e in particolare, le procedure di cancellazione dei soggetti erogatori dei servizi nei casi di accertata, grave e reiterata violazione della carta dei servizi.



Consulta del terzo settore

E' istituita la consulta regionale del terzo settore quale **organo di consultazione della Regione**. Essa è convocata dall'assessore alle politiche sociali per la predisposizione di ogni atto o regolamento che costituisce adempimento della presente legge.

Il presidente della Giunta regionale, convoca i legali rappresentanti delle organizzazioni iscritte all'albo nella sezione terzo settore, per l'elezione dei componenti della consulta. Questi, in numero massimo di quindici, sono scelti in modo da rappresentare le varie tipologie associative e da coprire tutti i settori di intervento. I componenti della consulta restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Il regolamento di attuazione disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni.

La consulta disciplina la propria organizzazione e funzionamento con proprio regolamento.



Valutazione e monitoraggio

Nel Piano Sociale sono individuati ed adottati:

- standard e sistemi di valutazione inerenti i risultati annualmente raggiunti;
- l'efficacia dei percorsi metodologici attuati;
- i livelli di soddisfazione, di efficienza e di risposta dei servizi ed interventi rispetto alla domanda sociale espressa;
- i livelli di coinvolgimento delle formazioni intermedie e dei cittadini.

La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta una relazione al Consiglio regionale sulle seguenti materie:

- a) stato di attuazione degli obiettivi e delle priorità assunte;
- b) ruoli, responsabilità e funzioni dei soggetti territoriali, pubblici, privati e del terzo settore;
- c) diffusione e modalità della partecipazione attiva dei destinatari;
- d) risorse finanziarie destinate.



STRUMENTI DI GARANZIA E DI
CONTROLLO
DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI
INTERVENTI E DEI SERVIZI
SOCIALI



Poteri sostitutivi

La Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali e delle aziende pubbliche dei servizi alla persona, in presenza di accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni conferite, con grave pregiudizio per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali.

L'esercizio del potere sostitutivo riguarda gli enti locali che non hanno adempiuto alle disposizioni di gestione dei servizi, il rispetto della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori.

La Giunta regionale, constatata l'inottemperanza da parte dell'ente locale, assegna un termine per provvedere, di norma, non inferiore a trenta giorni. Il termine può essere ridotto per motivi di urgenza. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 e verificata la mancata giustificazione del ritardo, la Regione, con provvedimento del presidente, previa delibera della Giunta, interviene, sentito l'ente locale inadempiente, in via sostitutiva anche attraverso la nomina di un commissario ad acta. Dell'esercizio del potere sostitutivo è data comunicazione alla consulta delle autonomie locali.



Ufficio di tutela degli utenti

L'ufficio di tutela degli utenti è istituito presso ciascun ambito territoriale con il compito di sollecitare, a seguito di reclamo dell'utente, il rispetto, da parte degli erogatori delle prestazioni, della carta dei servizi sociali.

L'ufficio di tutela degli utenti, trasmette al comune associato competente per territorio l'avvenuto reclamo per l'adozione dei necessari provvedimenti.

È composto da tre componenti scelti tra persone di alta e riconosciuta professionalità, nominati dalla Giunta regionale sentito il coordinamento istituzionale dell'ambito. Il funzionamento e l'esercizio delle sue attività sono disciplinati dal regolamento di attuazione.



RISORSE E FINANZIAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI

Zona
NA-13





Fonti di finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali

Al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali concorrono:

- a) risorse statali;
- b) risorse regionali;
- c) risorse del sistema delle autonomie locali;
- d) risorse provenienti da organismi dell'Unione europea anche in funzione di obiettivi di sviluppo e coesione delle aree a lenta crescita;
- e) risorse provenienti da altri soggetti del settore pubblico o privato.



FONDO SOCIALE REGIONALE



L'entità del fondo garantisce comunque la copertura dei servizi regionali di sistema e dei livelli essenziali di assistenza sociale a livello territoriale.

Il fondo sociale regionale è finalizzato a:

- a) sostenere le azioni regionali;
- b) trasferire finanziamenti;
- c) distribuire contributi ai comuni associati con criteri di premialità;
- d) promuovere l'integrazione socio-sanitaria.



Compartecipazione al costo

- Per l'accesso ai servizi ed agli interventi socio-assistenziali è prevista una compartecipazione progressiva al costo del servizio o della prestazione a carico dell'utente.
- La condizione economica equivalente, per stabilire la quota di compartecipazione alla spesa, viene accertata mediante la certificazione I.S.E.E. (indicatore della Situazione Economica Equivalente - D.lgs 109/98, D.lgs 130/00 e successive modifiche ed integrazioni)
- Sulla base di questa normativa gli ambiti territoriali istituiscono il proprio sistema di compartecipazione.



Grazie per l'attenzione

